



## La giurisprudenza

Le evidenze al 13-12-2007

*In questo numero puoi trovare:*

- 1. La giurisprudenza - le evidenze al 13-12-2007*
- 2. L'approfondimento "Codice privacy e immagini degli alunni"*
- 3. Oggi parliamo di...*
- 4. La posta*

Corte d'Appello di Perugia - Sez. Lavoro - Sent. 24/10/2007 n. 624

**Impiegato dello Stato e pubblico in genere - lavoro (rapporti di) - personale ATA - trasferimento (del lavoratore) - trasferimento dall'ente locale allo Stato - ricostruzione di carriera - anzianità - valutazione - norma di interpretazione autentica - legittimità costituzionale - questioni dichiarate infondate dalla sentenza n. 234/2007 della Corte Costituzionale**

In tema di inquadramento del personale ATA trasferito dagli enti locali, l'art. 1, comma 218, L. n. 226 del 2005 ha interpretato l'art. 8 della L. 124 del 1999 nel senso già fatto proprio dall'Accordo 20 luglio 2000, confermando la scelta per il riconoscimento a favore del personale in questione del cd "maturato economico" e cioè dell'anzianità equivalente al trattamento economico maturato presso l'ente di provenienza e non già dell'intera anzianità di servizio.

<http://www2.indire.it/formazione/contenuti/corso/sentenze/sentenze1664.htm>

Corte di Cassazione - Sez. Feriale Penale - Sent. 11/08/2007 n. 32822

**Reato - lesioni personali colpose - omessa vigilanza sugli alunni - infortunio scolastico**

Nell'esercizio del servizio di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo scuolabus, la conduzione del minore dalla fermata dell'automezzo fino alla propria abitazione compete, di regola, ai genitori o ai soggetti da costoro incaricati, senza che ciò possa, peraltro, esimere da responsabilità penale l'addetto al servizio di accompagnamento (il conducente dello scuolabus) ove quest'ultimo, allorché alla fermata dell'automezzo non sia presente nessuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo (come, nella specie, preoccuparsi dell'assistenza nell'attraversamento della strada).

<http://www2.indire.it/formazione/contenuti/corso/sentenze/sentenze1670.htm>

Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia - Sez. Giur. - Sent. 08/10/2007 n. 927

**Atto e documento amministrativo - Accesso agli atti amministrativi - risposte alle interrogazioni dei sistemi informatici della P.A. - disciplina del diritto di accesso - si applica - registrazioni di log concernenti l'autore di un intervento informatico sui dati - disciplina del diritto di accesso - si applica - intervento informatico sui dati - ha natura di provvedimento**

Devono considerarsi sottoposte alla disciplina del diritto di accesso le informazioni restituite dai sistemi informatici della P.A. a seguito di un'interrogazione; allo stesso modo vanno inoltre considerate le registrazioni di log riguardanti l'autore di un intervento informatico sui dati, il quale è da qualificarsi come vero e proprio provvedimento amministrativo da parte dell'operatore.

<http://www2.indire.it/formazione/contenuti/corso/sentenze/sentenze1683.htm>

Corte d'Appello di Milano - Sez. Lavoro - Sent. 09/08/2007 n. 773

**Lavoro (rapporto di) - personale ATA - direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) - inquadramento - retribuzione - contrattazione collettiva. La determinazione del trattamento retributivo all'atto dell'inquadramento nel profilo dei DSGA non è regolato dall'art. 66, comma 6, del CCNL 1995 e dalle norme da questo richiamate. La fattispecie risulta espressamente ed esclusivamente regolata dall'art. 8 del CCNL 15.3.2001.**

La fonte contrattuale è l'unica applicabile alla fattispecie in quanto normativa speciale e successiva,

coerente con i principi stabiliti dalle norme generali in materia di pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001 ed aderente ai principi di contrattualizzazione, che riserva a quest'ultima la competenza esclusiva a determinare il trattamento economico dei pubblici dipendenti (art. 2, comma 2).  
<http://www2.indire.it/formazione/contenuti/corso/sentenze/sentenze1686.htm>

Corte Costituzionale - Ord. 23/11/2007 n. 400

**Impiegato dello Stato e pubblico in genere - lavoro (rapporto di) - personale ATA - trasferimento (del lavoratore) - trasferimento dall'ente locale allo Stato - ricostruzione di carriera - anzianità - valutazione - norma di interpretazione autentica - legittimità costituzionale - questione manifestamente infondata**

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione - dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), nella parte in cui, facendo salva l'esecuzione dei giudicati già formati alla data di entrata in vigore della legge medesima, ha stabilito che il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento.

<http://www2.indire.it/formazione/contenuti/corso/sentenze/sentenze1692.htm>

TAR Emilia-Romagna - Bologna Sez. I - Sent. 19/11/2007 n. 2980

**Accesso agli atti amministrativi - sciopero e diritti sindacali - diritto di accesso delle OO.SS. - presupposti**

L'Organizzazione Sindacale può esercitare il diritto di accesso o evidenziando un interesse proprio ed autonomo ad ottenere documenti amministrativi, non sussistendo un diritto di verifica generalizzato dell'attività dell'amministrazione, ovvero agendo su incarico di un proprio iscritto.

<http://www2.indire.it/formazione/contenuti/corso/sentenze/sentenze1697.htm>

Corte di Cassazione - Sez. Unite - Sent. 12/11/2007 n. 23439

**Lavoro (rapporto di) - concorso a pubblico impiego - giurisdizione ordinaria e amministrativa - passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa - giurisdizione amministrativa - spetta**

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, la Corte ha riaffermato il consolidato principio - secondo cui per "procedure concorsuali di assunzione" ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono anche quelle dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, e cioè ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad un posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.

<http://www2.indire.it/formazione/contenuti/corso/sentenze/sentenze1713.htm>

Corte d'Appello di Brescia - Sez. Lavoro - Sent. 14/11/2007 n. 430

**Lavoro (rapporto di) - personale ATA - direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) - inquadramento - retribuzione - contrattazione collettiva**

La determinazione del trattamento retributivo all'atto dell'inquadramento nel profilo dei DSGA non è regolato dall'art. 66, comma 6, del CCNL 1995 e dalle norme da questo richiamate. La fattispecie risulta espressamente ed esclusivamente regolata dall'art. 8 del CCNL 15.3.2001. La fonte contrattuale è l'unica applicabile alla fattispecie in quanto normativa speciale e successiva, coerente con i principi stabiliti dalle norme generali in materia di pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001 ed aderente ai principi di contrattualizzazione, che riserva a quest'ultima la competenza esclusiva a determinare il trattamento economico dei pubblici dipendenti (art. 2, comma 2).

<http://www2.indire.it/formazione/contenuti/corso/sentenze/sentenze1717.htm>

Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia - Sez. Giur. - Sent. 05/12/2007 n. 1087

**Accesso agli atti amministrativi - Obbligazioni e contratti della P.A. - accesso agli atti di gara - Modalità di esercizio - diritto all'estrazione di copia degli atti - sussiste - Limitazioni - art. 13, 5° comma, del D.Lvo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) - Riguardano esclusivamente veri e propri segreti commerciali.**

Il partecipante ad una gara di appalto vanta un interesse concreto e specifico ad ottenere non solo la visione ma anche l'estrazione di copia degli atti relativi alla gara stessa. L'art. 22 della legge n.

241 del 1990 nel testo risultante dalle modifiche operate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, individua con estrema chiarezza e senza alcun dubbio che l'esame e l'estrazione di copia dei documenti costituisce esercizio congiunto del diritto di accesso.

<http://www2.indire.it/formazione/contenuti/corso/sentenze/sentenze1718.htm>

Ministro per le riforme e le innovazioni nella p.a. - Direttiva 06/12/2007 n. 8

### **Impiegato dello stato e pubblico in genere - procedimento e sanzioni disciplinari**

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione interviene nel richiamare l'attenzione delle amministrazioni pubbliche al controllo sul rispetto da parte del personale del corretto rispetto sia delle prestazioni contrattuali che delle regole di comportamento e deontologia.

Il Ministro richiama l'attenzione, in particolare, dei dirigenti a curare l'attivazione e la conclusione dei procedimenti sanzionatori di comportamenti scorretti, ricordando come l'omissione di tale dovere cagioni danno all'immagine dell'amministrazione.

[http://www2.indire.it/formazione/contenuti/corso/norme/Direttiva\\_2007-12-06\\_8.htm](http://www2.indire.it/formazione/contenuti/corso/norme/Direttiva_2007-12-06_8.htm)



## L'approfondimento Codice "privacy" e immagini degli alunni

Le scuole usano "documentare" aspetti della vita scolastica anche attraverso le immagini degli alunni: immagini "trattenute" attraverso **fotografie o videoriprese**, di gite scolastiche, uscite didattiche, recite teatrali, gare e premiazioni sportive nonché la tradizionale foto annuale di classe. Traduciamo in termini privacy queste iniziative.

Le immagini di persone costituiscono dati personali.

La prima questione da porsi è se possa considerarsi legittima la "**raccolta**" delle immagini in questione e la loro "**registrazione**" su supporto magnetico o cartaceo (su rullino fotografico, carta da fotocopiazione, cd, dvd, ecc.), ove "raccolta" e "registrazione" costituiscono operazioni di trattamento ([art. 4 Codice privacy](#)).

**La risposta è certamente affermativa al ricorrere di alcune condizioni.**

La prima condizione è il ricorrere della "**funzione istituzionale**", che l'art. 18 del Codice individua come titolo di legittimazione del trattamento dei dati personali da parte dell'ente pubblico (in luogo del consenso dell'interessato, che costituisce invece il titolo di legittimazione del trattamento da parte del soggetto privato). Nei casi sopra esemplificati non è dubitabile che ricorra la "funzione istituzionale": corrisponde infatti astrattamente a finalità educativa e didattica la documentazione delle iniziative scolastiche realizzate dagli alunni e la strumentalità della raccolta e della registrazione delle immagini rispetto a tale finalità potrà trovare in concreto espressa spiegazione agli atti della scuola (ad es. i documenti di progetto o addirittura nel POF).

La seconda condizione è la **previa "informativa"** ai genitori (e/o agli alunni se maggiorenni) circa la raccolta e l'utilizzo di tali dati personali, come in generale previsto per ogni trattamento [dall'art. 13 del Codice](#).

Domandiamoci ora se tali condizioni legittimino anche la "circolazione" di tali immagini attraverso operazioni di "**comunicazione**" o "**diffusione**" (così come definite, ancora, dall'art. 4 del Codice). E' certamente legittima ad es. una circolazione delle immagini degli alunni che si attui attraverso la consegna del relativo supporto (cartaceo o digitale) agli alunni stessi ed alle loro famiglie: la circolazione delle immagini, così raccolte, nel delimitato ambito della comunità scolastica rientra anch'essa nella finalità istituzionale della scuola nella misura in cui la normativa individua i genitori come "componente" della scuola, affidando poi ad essa il dovere di rapportarsi istituzionalmente alle famiglie ([Garante privacy prov. 4.1.2001](#)).

Sotto altro versante, le scuole usano documentare aspetti della vita scolastica anche attraverso il **giornalino della scuola o il loro sito web**.

Anche in tal caso, se la finalità dell'iniziativa è quella della pubblicizzazione delle attività dell'istituto, del dare una visibilità agli alunni delle classi, indicando il vincitore di una gara o di un concorso, in tutti questi casi ricorre la finalità educativa ed il trattamento è legittimo, fermo sempre l'obbligo di

previa informativa.

La peculiarità del giornalino scolastico, ma soprattutto del sito web è che il secondo (più del primo certamente) costituisce un "luogo" di "diffusione" di dati personali. Infatti, se l'accesso al sito web non è controllato tramite filtri (user identification e password) l'accessibilità libera al sito corrisponde ad un'operazione di diffusione dei dati personali ivi contenuti. "Per la pubblicazione sul sito Web, si può adottare la soluzione "creativa" di considerare il sito Web come il giornale on line della scuola, con piena facoltà di pubblicazione delle foto" (così il cons. Buttarelli, segretario generale del Garante in un'intervista rilasciata a Italiascuola), senza che ci sia bisogno di registrare le testate cartacee o telematiche presso il Tribunale.

Che quelle previste per l'attività giornalistica siano le disposizioni normative cui fare riferimento in ordine al caso da ultimo indicato, emerge anche dalle prescrizioni fornite in occasioni ufficiali ([Garante privacy Prov. Gen. 29.4.2004](#); [prov. 28.6.2006](#)).

Tali disposizioni ([artt 136 ss Codice privacy](#); [Carta di Treviso 2006](#); [artt. 96 ss L 633/1941](#)) che riassumono il diritto di manifestare il pensiero, il diritto di informare, il diritto di cronaca ed il diritto di manifestazione artistica, ammettono la comunicazione e la diffusione dei dati personali effettuati per le descritte finalità **senza consenso degli interessati e nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca**. Posto che il trattamento dei dati personali da parte dell'ente pubblico prescinde comunque dal consenso degli interessati, poiché il trattamento è legittimo in presenza del diverso presupposto della connessione con la finalità istituzionale (e nei limiti do essa), l'elemento "nuovo" da valutare per i casi descritti è dato dal rispetto dei **limiti posti dal "diritto di cronaca"**.

Un'informazione è ritenuta rispettosa di tali limiti, e quindi legittima, ove ricorra 1) l'utilità sociale dell'informazione: deve esistere cioè la necessità di un interesse pubblico a che la notizia e i fatti siano conosciuti e diffusi; 2) la verità dei fatti esposti 3) la forma civile dell'esposizione: informare senza enfasi o drammatizzazione. Con riferimento alla diffusione delle immagini riguardanti i minori, essa sarà legittima in tutti i casi in cui l'immagine ritragga il minore in momenti di svago e di gioco o dia comunque positivo risalto a sue qualità e/o al contesto in cui va formandosi (Relazione 2004 del 9 febbraio 2005; Carta di Treviso cit.).

Sempre alla "raccolta" e "diffusione" di immagini personali attiene la recente [Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione n. 104 del 30 novembre 2007](#) la quale si riferisce però alla differente ipotesi fattuale dell'"*utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, da parte degli studenti o di altri soggetti, allo scopo di acquisire, rectius "carpire", dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti, che operano all'interno della comunità scolastica*". Ed è in ordine a tale differente contesto che la Direttiva, dopo avere ricordato i presupposti cui il Codice privacy condiziona la legittimità della raccolta di immagini altrui attraverso videocellulari ed altri dispositivi simili (sui quali si vedano anche i provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del [12 marzo 2003](#) e del [20 gennaio 2005](#)), che viene ricordato il contesto sanzionatorio previsto in generale dal medesimo Codice per la violazione di alcuni obblighi (la sanzione amministrativa pecuniaria per l'omessa previa informativa) e la connessione di tali aspetti con le regole disciplinari rivolte agli alunni nelle istituzioni scolastiche.

**Laura Paolucci**



Oggi parliamo di...

Il sito <http://www.curia.europa.eu> ci introduce nel mondo della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

La banca dati giurisprudenziale (in italiano) la troviamo all'indirizzo <http://www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>.

Nella base dati si possono trovare:

- il testo integrale di **sentenze, pareri, conclusioni e ordinanze** delle giurisdizioni comunitarie, pronunciati dopo il 17 giugno 1997 e pubblicati nella "Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado " o nella "Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego". Dal 1° maggio 2004 anche il testo integrale di talune decisioni non pubblicate.

Il testo delle sentenze è disponibile il giorno della pronuncia, quello dei pareri il giorno in cui

sono emessi e quello delle conclusioni il giorno della loro lettura da parte dell'avvocato generale. Le ordinanze sono rese pubbliche soltanto dopo la notificazione alle parti.

I testi sono disponibili in tutte le [lingue ufficiali](#) quando sono pubblicati nella "Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado" (v. [Principi di pubblicazione](#)).

Gli altri testi sono disponibili nella lingua processuale e nella lingua in cui è stato deliberato.

- le **massime** delle decisioni pubblicate nella "Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado" o nella "Raccolta della Giurisprudenza - Pubblico impiego" sono disponibili in tutte le [lingue ufficiali](#).

Le massime delle sentenze e delle ordinanze non vincolano la Corte e non possono essere considerate in alcun modo come un'interpretazione ufficiale delle decisioni cui esse si riferiscono.

- le **informazioni** sulle decisioni non pubblicate in testo integrale nella "Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado" (v. [Principi di pubblicazione](#)).

Queste informazioni sono disponibili in tutte le [lingue ufficiali](#).

Un link nel documento "informazione" permette di ritrovare tutti i testi relativi alla causa, in particolare il testo integrale della relativa decisione nelle lingue disponibili (lingua processuale e lingua in cui è stato deliberato).

- le **comunicazioni** nella "Gazzetta ufficiale dell'Unione europea" relative alle cause proposte, pronunciate o cancellate dal ruolo, pubblicate dopo il 1° gennaio 2002.

Queste comunicazioni sono disponibili in tutte le [lingue ufficiali](#) sin dal loro inoltro all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea ai fini della pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale".

Per saperne di più ci si può collegare all'indirizzo <http://curia.europa.eu/it/content/juris/contenu.htm>

**Tonino Proietti**



La posta

A nome del Gruppo redazionale, si formulano i migliori Auguri per un Buon Natale e per un Felice 2008 colmo di pace, serenità e soddisfazioni professionali.

**Tonino Proietti**

---